

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

C A P O I

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Elaborati costitutivi del Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Ragusa è composto dai seguenti elaborati:

- Norme Tecniche di Attuazione di cui al presente regolamento;
- Tavola Planimetria relativa alla delimitazione degli Ambiti (allegato A);
- Schede Tecniche degli Impianti;

ART. 2

Attuazione del Piano

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni è parte integrante e sostanziale del Regolamento Comunale per l'Imposta sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni, ed ha lo scopo di disciplinare le possibilità di inserimenti pubblicitari nel territorio del Comune di Ragusa compreso il territorio di Marina di Ragusa, S. Giacomo, Punta Braccetto sia nel centro abitato che lungo le strade o in vista di esse fuori dal Centro abitato che siano di proprietà del Comune. Esso si attua attraverso l'adozione di prescrizioni per la messa in opera dei mezzi pubblicitari che possono essere autorizzati, nonché al programma degli impianti affissionistici.

ART. 3

Rilascio Autorizzazioni

A – INSEGNE, TARGHE, CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI A STRUTTURA FISSA A CARATTERE NON TEMPORANEO

Il provvedimento del rilascio delle autorizzazioni al posizionamento e alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari a struttura fissa a carattere non temporaneo è competenza del Settore VII "Assetto ed Uso del Territorio".

Nel caso in cui la stessa ditta voglia richiedere l'installazione su più di tre siti distanti tra di loro oltre 50 metri dovrà avanzare tante richieste quanti sono i siti.

La presentazione di un'unica richiesta per più di tre siti distanti tra di loro oltre metri lineari 50 non è ammessa e rappresenta motivo di diniego.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dai seguenti elaborati, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione:

- a. Stralcio dell'aerofotogrammetria in scala 1:2000, con l'indicazione del sito,
- b. Stralcio planimetrico su scala 1:500, esteso per un raggio di metri lineari 50, intorno al sito indicante:
 1. L'esatta ubicazione a terra del manufatto da realizzare con le quote delle distanze dal ciglio stradale e dai margini di eventuali marciapiedi;
 2. L'esatta ubicazione di tutti i manufatti pubblicitari esistenti entro il raggio considerato, con le quote delle distanze dal ciglio stradale e dai margini di eventuali marciapiedi;
 3. L'esatta ubicazione di eventuali semafori esistenti, con le quote delle distanze dal ciglio stradale e dai margini di eventuali marciapiedi;
 4. La distanza tra i manufatti da installare e quelli esistenti;
 5. La distanza tra i manufatti da installare ed eventuali semafori;
 6. La distanza tra i manufatti da installare e gli eventuali incroci;
- c. Particolare in pianta, prospetto e sezione del manufatto;
- d. Relazione tecnica contenente la verifica di stabilità del manufatto che tenga conto della caratteristica del terreno di fondazione del sito specifico, della sismicità del territorio comunale e delle azioni del vento, in cui il professionista attesti la stabilità dell'opera da realizzare;
- e. Bozzetto in duplice copia del messaggio da esporre.

Alla richiesta dovrà essere allegata:

- 1) Dichiarazione del richiedente ai sensi del D.P.R. n.445/2000:
 - Di assunzione di responsabilità per eventuali danni a persone e cose che dovessero essere causate dal manufatto;
 - Di impegno alla rimozione del manufatto alla scadenza dell'autorizzazione ripristinando lo stato dei luoghi e rimuovendo eventuali difformità;
 - Di impegno ad effettuare lo smaltimento di eventuale materiale di scarto o di riuso, con le modalità e le procedure previste dalla legge;
 - Di impegno a mantenere l'area interessata dall'installazione pulita e libera da materiale di qualunque genere ed in particolare dei manifesti dimessi;
 - Di essere in possesso di (o di impegnarsi a stipulare una) assicurazione per danni che i manufatti possono arrecare a terzi;
 - Di impegno alla prestazione di garanzia in favore del Comune per gli eventuali lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi che dovessero rimanere danneggiati a causa del manufatto per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione e sino a quando il manufatto non viene rimosso e rimesso in pristino lo stato dei luoghi a cura e spese della ditta richiedente.
- 2) Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi;
- 3) Titolo di proprietà o di possesso o di disponibilità dell'area su cui installare l'impianto qualora non si tratti di spazio pubblico.

La domanda dovrà essere presentata a mano presso l'ufficio del Protocollo Generale del Comune ove sarà rilasciata apposita ricevuta di presentazione o per posta mediante raccomandata.

La data di registrazione al Protocollo Generale del Comune segna l'avvio del procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento istruisce la pratica entro i 45 giorni successivi alla data di presentazione acquisendo tutti gli eventuali pareri necessari da parte di altri Settori comunali mentre entro 60 giorni dalla stessa data dovrà essere emesso il provvedimento di autorizzazione o quello motivato di diniego.

Nel caso di documentazione incompleta il termine di cui al precedente comma decorrerà dalla presentazione dei documenti o delle dichiarazioni mancanti.

In caso di richiesta di installazione di manufatti per i quali occorra il nulla osta preventivo di altri organismi o enti (Sovrintendenza BB.CC.AA., Genio Civile, ecc.) la ditta richiedente dovrà provvedere direttamente e il predetto termine di 60 giorni decorrerà dalla data di intervenuta integrazione.

Il silenzio dell'Amministrazione in nessun caso autorizza il richiedente ad installare manufatti.

L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi nei confronti dell'autorizzato e previo pagamento dell'imposta di pubblicità e della TOSAP .

L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile con apposita richiesta da inoltrare 30 giorni prima della scadenza a pena di decadenza.

Alla richiesta di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il richiedente dichiara che la richiesta riguarda gli stessi impianti dell'autorizzazione precedente e che gli impianti sono in ottimo stato d'uso;
- Copia polizza assicurativa;
- Certificazione a marcatura CE rilasciata dal costruttore per le apparecchiature costituenti l'impianto luminoso; certificazione di conformità alle norme tecniche del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) per gli impianti luminosi.

Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento dell'imposta di pubblicità e TOSAP.

Ottenuta l'autorizzazione il richiedente dovrà comunicare al Comune la data di inizio dei lavori almeno 3 giorni prima e la data di ultimazione non oltre 10 giorni dalla fine dei lavori.

Il Comune entro il termine di 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento provvederà alla quantificazione della superficie da destinare agli impianti pubblicitari tenendo conto della superficie da destinare ai soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette.

Per l'utilizzazione degli spazi pubblici per l'installazione in tali aree dei cartelli pubblicitari, delle transenne parapetonali, delle paline e pensiline fermata bus il Comune entro lo stesso termine provvederà ad individuare i siti ove tali installazioni potranno essere assentite.

Per il rilascio delle autorizzazioni su tali siti il Comune potrà individuare lotti distinti e procederà a seguito di bando pubblico al fine della concessione degli stessi individuando l'estensione massima aggiudicabile a ciascuna ditta e stabilendo le modalità per la loro concessione fermo restando la procedura di cui sopra per le autorizzazioni.

E' vietato il trasferimento per atto tra vivi della concessione di suolo pubblico. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione per mancanza sopravvenuta della disponibilità dell'area.

Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento il Responsabile del procedimento istituisce e cura la tenuta del "Registro delle autorizzazioni rilasciate" contenenti i requisiti previsti dall'art.53, c.9, del D.P.R. 495/1992.

Il presente articolo sostituisce precedenti disposizioni con essa incompatibili ed in particolare sostituisce integralmente l'art.11 del Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 02/03/1995.

B – POSIZIONAMENTO ED INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI A STRUTTURA MOBILE E A CARATTERE TEMPORANEO

Il settore Polizia Municipale è competente al rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di mezzi pubblicitari a struttura mobile e a carattere temporaneo con: Striscioni, festoni, bandiere ed altri mezzi pubblicitari di durata non superiore a giorni 30.

Per ottenere l'autorizzazione l'interessato deve inoltrare, almeno 15 giorni prima dalla data di installazione, apposita istanza indirizzata al dirigente del settore polizia municipale su carta bollata con indicazione dettagliata dei mezzi pubblicitari da installare e delle relative località con allegata:

1. n.1 marca da bollo;
2. polizza Assicurativa a garanzia di eventuali danni arrecabili a persone o a cose dai mezzi pubblicitari da installare;
3. dichiarazione di impegno a rimuovere i mezzi pubblicitari alla scadenza dell'autorizzazione.

All'atto del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, copia dell'autorizzazione rilasciata, va prodotta a cura del Committente all'Ufficio Comunale per la imposta di pubblicità e le Pubbliche Affissioni.

Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di mantenere efficienti i mezzi esposti, qualora gli stessi siano lacerati o deteriorati deve provvedere all'immediata rimozione degli stessi.

Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta ed entro il termine di 15 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi 15 giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato può procedere all'installazione dei mezzi, previa presentazione della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale.

Il bordo inferiore di striscioni se posizionati sopra la carreggiata sia sulle strade Urbane che Extraurbane, non può essere ad altezza minore di m.5 da ogni suo punto rispetto alla carreggiata.

E' escluso in ogni caso il posizionamento di gonfaloni, stendardi e simili (così detti fly) e la collocazione di ogni altro mezzo pubblicitario sui pali dell'illuminazione pubblica.

ART. 4

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha obbligo di:

- a) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) Effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) Adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione che successivamente;
- d) Provvedere alle rimozioni in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione e del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di altra motivata richiesta da parte del Comune;
- e) Applicare su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato la targhetta prescritta dall'art.5 del D.P.R. 495/1992.
- f) Assumere a proprio carico i danni causabili a cose e/o persone dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari installati.

ART. 5

Limitazioni e divieti

Oltre ai divieti ed alle limitazioni previste agli articoli 6 - 7 - 8 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 2-3-1995 è vietato collocare lungo le strade ed in vista di esse cartelli, insegne, impianti pubblicitari, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colore, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale o possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità e l'efficacia o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

Detti impianti in ogni caso non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono vietati i cartelli e gli altri

mezzi pubblicitari rifrangenti. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

La sagoma dovrà essere regolare e diversa dal triangolo e dal cerchio, il colore rosso sarà limitato ai marchi depositati e dovrà comunque essere inferiore al 20% dell'intera superficie.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono essere a luce intermittente, né di colore rosso, né essere di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o comunque da provocare abbagliamento. Non è ammesso l'uso della luce verde in prossimità delle intersezioni.

Il bordo inferiore di striscioni e stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che extraurbane, deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a m.5,1 rispetto al piano della carreggiata.

ART. 6

Prescrizioni tecniche

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, per cui è vietato l'uso del legno non trattato e del cartone. I sostegni ed i supporti devono essere generalmente di metallo e devono avere nei casi di sezione circolare, quadrata o rettangolare un dispositivo inamovibile, antirotazione, sia per il mezzo pubblicitario che per l'ancoraggio al terreno, i sostegni ed i supporti devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione. I plinti di ancoraggio delle strutture dovranno essere realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse. Dovranno inoltre essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazione su cui si è intervenuto.

Gli impianti luminosi debbono essere conformi alle tecniche del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), tale conformità deve essere esibita prima del ritiro dell'autorizzazione. Le apparecchiature costituenti l'impianto luminoso devono essere

certificate a marcatura CE e l'interessato deve prima del ritiro dell'autorizzazione presentare tale documentazione rilasciata in copia autentica dal costruttore.

ART. 7

Ubicazione dei cartelli e degli altri Mezzi Pubblicitari dentro i centri abitati.

La collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati, e nei tratti di strade extraurbane, per i quali è imposto, in modo non transitorio, un limite di velocità non superiore ai 50 Km/h, deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

Tali distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Le limitazioni di cui al presente articolo, non si applicano alle insegne di esercizio, collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati esistenti. La collocazione di dette insegne deve avvenire nel rispetto, comunque, delle disposizioni dell'art.23, commi 1 e 3 del C.d.S.

Il Comune può concedere, motivatamente, deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari consentendo l'allocazione di manufatti ad una distanza ridotta fino alla metà di quella prevista al comma 1, purchè ciò non sia in contrasto con la circolazione stradale e pedonale, e con le esigenze di tutela del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico come previsto dall'art.23, commi 1 e 3 del C.d.S.

In ogni caso, il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art.51 del D.P.R. n. 495/92.

Va precisato che le rotatorie costituiscono intersezioni.

ART. 8

Ubicazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo.

Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, in mancanza del nullaosta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

ART. 9

Occupazione dei marciapiedi

Nella parte di strada esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni ovvero in ogni altra area ad uso pubblico interdetta alla circolazione dei veicoli è vietato, di regola, collocare impianti di pubblicità. In tali aree il Comune può eccezionalmente consentire l'installazione di impianti a condizione che gli stessi non costituiscano impedimento alla circolazione dei pedoni ed in particolare di persone disabili e con ridotta capacità motoria. In ogni caso lo spazio residuo destinato alla circolazione dei pedoni non deve essere inferiore a m.1,5.

È vietata l'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.

E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

L'installazione da parte di privati di mezzi pubblicitari su suolo comunale è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo del Comune.

ART. 10

Adeguamento alla Normativa

I cartelli pubblicitari su suolo pubblico sprovvisti di autorizzazione devono essere rimossi a cura e spese del titolare. I cartelli pubblicitari posti su suolo di proprietà privata, sprovvisti di autorizzazione e non conformi alle prescrizioni del Piano e del Codice della Strada devono essere rimossi a cura e spese del titolare dell'impianto.

Nel caso di inottemperanza, si applicheranno le sanzioni previste all'art.23 del Codice della Strada e le relative sanzioni accessorie.

Soltanto i titolari di cartelli pubblicitari posti su suoli di proprietà privata sprovvisti di autorizzazione e conformi alle nuove prescrizioni del presente Regolamento e del C.d.S. entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per mantenere la collocazione dell'impianto, devono chiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art.3 dello stesso, autorizzazione che potranno ottenere previo pagamento della somma di € 357,00 a titolo di sanzione amministrativa per ogni cartello installato senza autorizzazione, di pagamento dell'imposta di pubblicità degli ultimi tre anni, qualora non versata, e di espressa dichiarazione di abbandono di eventuale contenzioso esistente con l'Ente relativo agli impianti oggetto dell'autorizzazione e rinuncia di ogni pretesa.

Il rilascio di ogni autorizzazione attribuisce ai richiedenti il diritto di mantenere l'impianto così regolarizzato per il normale periodo di durata triennale decorrente dalla data dell'autorizzazione.

I cartelli pubblicitari siti su terreni pubblici o privati regolarmente autorizzati, ma non più rispondenti alle nuove prescrizioni di Regolamento devono essere trasferiti a cura e spese del titolare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, previa autorizzazione del Comune. Per i cartelli pubblicitari posti su suolo pubblico interessati da tale trasferimento il Comune destina appositi spazi.

Per le insegne, le transenne parapetonali e gli altri mezzi pubblicitari esistenti il Comune entro 120 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento provvederà alla redazione di un Piano di compatibilità dell'esistente, approvato dal Dirigente del Settore Assetto ed Uso del Territorio su parere del Dirigente del Settore di

Polizia Municipale, individuando quanto può essere mantenuto e quanto debba essere necessariamente rimosso.

CAPO II

PUBBLICITÀ' NON AFFISSIONISTICA

Pubblicità Permanente

ART. 11

Mezzi Pubblicitari durevoli

La pubblicità esterna durevole e non affissionistica viene esercitata esclusivamente per mezzo di cartelli, insegne, transenne parapedonali, paline e pensiline fermata bus, impianti di informazione territoriale.

ART.12

Ambiti di intervento

Ai fini del presente Piano e della necessità di calibrare i criteri di intervento, in funzione dell'impatto che gli Impianti Pubblicitari producono sulla struttura urbana il territorio comunale viene ripartito in tre Ambiti, come delimitati nella planimetria "Allegato A" e così definiti:

AMBITO N.1 Comprende l'intero centro storico di Ragusa e vallate limitrofe nonché il centro storico di Marina di Ragusa.

Tale ambito viene suddiviso in due sottozone:

AMBITO 1/A contenente al suo interno la parte individuata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, che comprende tutta la zona oggetto della legge reg.le 61/'81

AMBITO 1/B comprendente la restante parte del Centro storico (Cappuccini, Salesiani, Marina di Ragusa, etc.).

In tale ambito le esigenze di tutela architettonica ed urbanistica impongono le massime cautele negli inserimenti pubblicitari.

AMBITO N.2 Comprende il Centro abitato esterno al Centro storico.

In tale Ambito sarà consentita una maggiore varietà di inserimenti Pubblicitari nel rispetto del decoro urbano.

AMBITO N.3 Comprende le frazioni di Marina di Ragusa, di Punta Braccetto e S. Giacomo, per cui, la possibilità di inserimenti Pubblicitari, può avvenire nel rispetto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione secondo le limitazioni previste dal Codice della Strada.

La perimetrazione degli Ambiti sopra descritti è meglio evidenziata nelle tavole grafiche allegate al presente regolamento sotto la lettera "A".

ART.13

Cartello Pubblicitario

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici, utilizzabile su entrambe le facce anche per immagini diverse; può essere opaco o luminoso per luce propria o per luce indiretta.

La collocazione, le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli pubblicitari, sono stabilite in funzione degli Ambiti di ubicazione, secondo le seguenti prescrizioni, in armonia con le caratteristiche dell'ambiente circostante:

AMBITO N. 1/A: Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

AMBITO N. 1/B: E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari previo nulla osta della locale Sovrintendenza, a condizione che la superficie massima del cartello non superi mq.1,40 x 2,00 e 2,00 x 1,40 e che lo stesso sia realizzato con materiali, forme e dimensioni compatibili con il contesto architettonico e ambientale del sito.

In questa Zona il progetto dovrà prevedere la rappresentazione grafica del contesto ambientale e definire nel dettaglio i materiali da utilizzare, simulando l'inserimento ambientale con tecniche di sovrapposizione fotografica nel sito. In alternativa al dettaglio grafico potranno essere presentate le foto di un prototipo.

E' vietato in ogni caso ogni tipo di cartello pubblicitario in corrispondenza di edifici aventi caratteri architettonici tradizionali.

In questo ambito inoltre si applicano tutte le limitazioni previste dal presente regolamento per i cartelli consentiti negli altri ambiti.

AMBITO N. 2: E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta, della superficie massima di mq.18, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e segg. del presente regolamento. E' consentita l'installazione lungo la viabilità pubblica e negli spazi pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona. Nei muri ciechi è consentita l'installazione a parete secondo un progetto concordato con il Comune di Ragusa, non in contrasto con la normativa vigente e con le norme tecniche di cui al presente regolamento, e purché la superficie massima non superi il 20% della facciata su cui dovranno essere collocati, e comunque non superiore a mq.18. E' vietata in ogni caso la luce intermittente ma è consentito il messaggio variabile, la cui variabilità non può essere inferiore a un minuto nel caso in cui il cartello è installato in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli fermo restando il divieto di cui al c.3 dell'art.51 del D.P.R.n.495/1992. E' vietata la collocazione prima dei 100 m. dal segnale di centro abitato su tutto il territorio comunale.

AMBITO N. 3: E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari opachi o luminosi per luce propria o per luce indiretta nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt.4 e segg. del presente regolamento, secondo il progetto presentato dal richiedente l'autorizzazione e delle dimensioni massime di mq.18. E' vietata la collocazione prima dei 100 m. dal segnale di centro abitato, su tutto il territorio comunale; è consentito il messaggio variabile la cui variabilità non può essere inferiore ad un minuto se il cartello è installato in posizione trasversale rispetto al senso di marcia dei veicoli.

ART.14

Insegna di esercizio

L'insegna d'esercizio è un manufatto con scritta a caratteri alfanumerici, realizzata e/o supportata con materiali di qualsiasi natura a norma C.E, installata sulla sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere opaca o luminosa per luce propria e per luce indiretta.

AMBITO N. 1:

Nell'ambito n.1/A sono consentite unicamente le Insegne aventi le seguenti caratteristiche:

A BANDIERA - Sono consentite le insegne a bandiera classiche bifacciali esclusivamente per l'indicazione di servizi di pubblica utilità (es. servizi sanitari, forze dell'ordine, farmacie e simili).

A PARETE - Insegne classiche "scatolata" o a cassonetto con fronte traforato, in pannello trasparente, realizzate esclusivamente in metallo, alluminio, ottone, rame, acciaio o in vetro trasparente con possibilità di illuminazione solo indiretta mediante appositi faretti.

Le Insegne possono essere collocate unicamente al piano terra all'interno dei vani porta o finestra. Potranno sporgere non più di cm.10 dal filo della parete.

Per le insegne da installare all'interno di tale ambito occorre il parere della Commissione Risanamento Centri Storici.

Le superiori prescrizioni assumono carattere generale.

Nell'ambito 1/B è consentita l'installazione di insegne d'esercizio previo nulla osta della locale Sovrintendenza.

In questa zona il progetto dovrà prevedere la rappresentazione fotografica del contesto ambientale e definire nel dettaglio i materiali da utilizzare, simulando l'inserimento ambientale con tecniche di sovrapposizione fotografica nel sito. In alternativa al dettaglio grafico potranno essere presentate le foto di un prototipo.

Per gli esercizi collocati in edifici aventi caratteri architettonici tradizionali valgono le stesse norme e limitazioni previste nell'ambito 1/A.

In questo ambito inoltre si applicano tutte le limitazioni previste dal presente regolamento per le insegne consentite negli altri ambiti.

AMBITO N. 2: In tale ambito è consentito l'installazione di insegne frontali, a bandiera e a giorno.

Le insegne a giorno possono essere unicamente su palo e collocate sulle aree private di pertinenza dell'attività. L'altezza minima di tali insegne non può essere inferiore a m. 3,50 dal piano di calpestio del marciapiede ed in mancanza a m. 4,50. L'insegna potrà sporgere dal limite della proprietà privata fino ad un massimo di 1/10 della larghezza stradale, in ogni caso non oltre il filo del marciapiedi. Lo spessore massimo dell'insegna, escluso le parti decorate, non dovrà superare i cm. 20; per le insegne le cui dimensioni superano quelle previste ma si riferiscono a pubblicità i cui marchi o logotipi siano standards su tutto il territorio nazionale, potranno essere autorizzati in deroga, previa presentazione di documentazione atta a dimostrare tali requisiti.

Dette insegne non dovranno costituire impedimenti di sorta a finestre, balconi o altre sporgenze estranee alle attività.

Inoltre possono essere collocate, al primo piano, sede dell'attività, nei parapetti delle finestre vetrate e dei balconi, per tutta la loro larghezza e per un'altezza massima di cm.70.

Sono consentite le insegne a bandiera così dette "artistiche" luminose e non realizzate esclusivamente in metallo, vetro o legno appositamente trattato; possono essere illuminate internamente solo se trasparenti. Lo spessore massimo consentito è di cm. 20 ed in ogni caso non dovranno superare le dimensioni di mq. 1. In deroga alle superiori disposizioni sono consentite le insegne a bandiera classiche bifacciali esclusivamente per l'indicazione di servizi utili (es. farmacie, tabacchi, servizi sanitari, Banche, etc.).

Le insegne a giorno possono essere collocate su cancelli, pensiline, coperture e pali, ad un'altezza di m.3 dal marciapiede ed unicamente su aree private di pertinenza del fabbricato in cui ha sede l'attività.

Le insegne a giorno, poste sui cancelli e sulle pensiline, avranno una larghezza limitata all'ampiezza del cancello e della pensilina, per un'altezza massima di m.0,50 ed una superficie massima di mq.2.

Le insegne a giorno poste sulle coperture, devono essere collocate in rientranza rispetto al bordo esterno della stessa, per una distanza pari almeno alla loro altezza, e avranno una superficie massima pari al 5% della facciata su cui prospettano, e comunque non superiore a mq.18.

Le insegne su palo possono essere collocate anche sul marciapiede, avente larghezza minima di m.2,10, purché l'asse del palo sia posto ad almeno cm.60 dal ciglio del marciapiede in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti. L'altezza della parte inferiore dell'insegna non potrà essere inferiore a ml.4,00 rispetto alla sede carrabile ed inferiore a ml.3,00 rispetto al piano del marciapiede; l'insegna non deve sporgere in nessun modo sulla carreggiata; la superficie dell'insegna non deve superare i mq.1,50.

Le Insegne da installare nell'Ambito n. 2 possono essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente.

AMBITO N. 3: Sono consentite le insegne frontali, a bandiera e a giorno nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Ambito n.2, purché non superino le seguenti superficie massime:

- mq. 18 se poste trasversalmente al senso di marcia degli autoveicoli,
- mq. 20 se poste parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli,
- mq. 20 se in aderenza ai fabbricati in cui ha sede l'attività, purché la superficie della facciata sia superiore ai mq.100. Per le facciate eccedenti i mq.100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna del 10% della superficie della facciata eccedente i mq.100. La superficie dell'Insegna non potrà superare in ogni caso la superficie di mq.30.

In nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata.

Le insegne su aree vincolate paesaggisticamente potranno essere installate previo parere della Sovrintendenza ai Beni Culturali.

ART. 15

Paline e Pensiline Fermata Bus

La Palina è una struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura deve essere

unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere di dimensioni non superiore a 0,7 mq e privo di luce.

La Pensilina Fermata Autobus è un manufatto posto su marciapiedi o su spazi pubblici in genere lunga m.3,20, alta m.2,50, avente funzione di ricovero momentaneo dei passeggeri in corrispondenza delle fermate Bus, composta da una struttura rettangolare in metallo, chiusa su tre lati da quattro pannelli in plexglass trasparenti, del formato 1,40 x 2,00. Il pannello sul lato minore reca il messaggio pubblicitario bifacciale da esporre secondo le normative vigenti.

L'installazione è soggetta ad apposita autorizzazione.

ART. 16

Transenna Parapedonale

La Transenna Parapedonale è un manufatto posto lungo i bordi dei marciapiedi, in corrispondenza degli incroci ed in prossimità degli attraversamenti pedonali, sia nei centri abitati che lungo la viabilità extraurbana, composto da una struttura in metallo con funzione di barriera ed altezza massima di m. 1, recante il messaggio pubblicitario. Il messaggio Pubblicitario può essere esposto secondo le normative vigenti. La Transenna Parapedonale non può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta e non può recare messaggi affissi.

AMBITO N.1/A: Non è consentita la collocazione di transenne parapedonali.

AMBITO N.1/B: E' consentita l'installazione di transenne parapedonali, previo nulla osta della locale Sovrintendenza.

In questa zona il progetto dovrà prevedere la rappresentazione fotografica del contesto ambientale e definire nel dettaglio i materiali da utilizzare, simulando l'inserimento ambientale con tecniche di sovrapposizione fotografica nel sito. In alternativa al dettaglio grafico potranno essere presentate le foto di un prototipo.

Per le transenne collocate in corrispondenza del prospetto di edifici aventi caratteri architettonici tradizionali valgono le stesse norme e limitazioni previste per l'Ambito 1/A.

AMBITO N. 2: E' consentita la collocazione delle transenne Parapedonali unicamente in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole, uffici pubblici e impianti semaforici. In ogni caso la collocazione è selezionata alla caratteristica delle zone considerate, al tipo di strade, alle dimensioni del marciapiede;

AMBITO N. 3: E' consentita la collocazione delle Transenne Parapedonali la cui superficie, destinata alla pubblicità non superi mq.3 per singolo impianto, in prossimità degli attraversamenti pedonali. Non si applicano le distanze previste dal D.P.R. 610/96 (Reg. Esecuz. Codice della Strada).

ART. 17

Impianto di Informazione Territoriale e Preinsegna

L'impianto di Informazione Territoriale è una struttura recante una pluralità di indicazioni utili per l'individuazione di luoghi, edifici e servizi pubblici e di pubblica utilità, nonché recante preinsegne in scritte alfanumeriche, completate da freccia di orientamento e finalizzate alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita l'attività. Tali indicazioni sono fornite a mezzo di singoli manufatti mono o bifacciali che non siano luminosi nè per luce propria nè per luce indiretta di forma rettangolare e tutti della stessa dimensione tra quelle comprese da m.1 x m.0,20 e m.1,50 x m.0,30; ciascuno impianto potrà contenere al massimo dieci di questi manufatti per ogni senso di marcia tenuto conto del contesto ambientale ed urbanistico del sito di allocazione.

Le informazioni da fornire agli utenti sono autorizzate dal Comune di Ragusa secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto al fine di costituire un sistema armonico integrato ed efficace. Le indicazioni consentite sono di tipo turistico, industriale, alberghiero, commerciale, territoriale e di luogo di pubblico interesse.

Gli Impianti di Informazione Territoriale, la cui installazione e gestione sarà affidata dal Comune in più lotti, previa apposita gara ad evidenza pubblica, devono essere collocati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato

e ad una distanza di non oltre km.4 da esso e fino a km. 1. Nelle strade comunali le preinsegne relative alla zona industriale devono essere installate impiantando un sistema informativo collettivo; ciascuna attività sarà segnalata sulle intersezioni a valle.

L'apposizione di tali installazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e del D.P.R.n.495/1992.

Pubblicità Temporanea

ART. 18

Mezzi Pubblicitari Provvisori

La pubblicità provvisoria viene esercitata esclusivamente per mezzo di Striscioni, e/o Pannelli Flessibili privi di sostegno, la cui utilizzazione viene consentita in occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni per il lancio di iniziative commerciali la cui necessità sia adeguatamente dimostrata. L'esercizio della Pubblicità Provvisoria viene autorizzato dal Settore di Polizia Municipale, ai sensi di quanto previsto dal C.d.S. e dalle presenti norme, previo parere del Settore VII.

ART. 19

Striscione

Lo striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in apposito materiale privo di rigidità mancante di appoggio o-comunque non aderente alla stessa. Esso deve essere collocato ad altezza minima di m.5 da terra, ed unicamente in appositi spazi concordati con il Comune.

L'apposizione di Striscioni è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive, politiche, e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali. Associazioni culturali, sportive e ricreative, nonché alla pubblicizzazione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni per il lancio di iniziative commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata, ed è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono;

esteso alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive alla manifestazione, e comunque, per un massimo di quindici giorni complessivi.

ART. 20

Striscione Pubblicitario di Esercizio

Lo striscione Pubblicitario di Esercizio è un elemento bidimensionale realizzato in apposito materiale, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, può essere luminoso solo per luce indiretta, deve essere collocato ad altezza minima di m.2,40 da terra, ed unicamente nella sede in cui si svolge l'attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. La superficie massima consentita è pari al 50% della superficie della facciata di pertinenza.

L'apposizione di Striscioni Pubblicitari di Esercizio è finalizzata unicamente per la pu il lancio di iniziative commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata, ed è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e, comunque, per un massimo di 15 giorni complessivi.

ART. 21

Pallone Frenato

Il Pallone Frenato è un elemento tridimensionale soggetto ad autosostentamento, del diametro massimo di m.2,50 saldamente ancorato a terra e posto ad un'altezza minima di m.3.

L'apposizione dei palloni frenati è finalizzata unicamente alla pubblicizzazione di manifestazioni artistiche. culturali, sportive, politiche e ricreative patrocinate da Enti pubblici, morali. Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni per il lancio di iniziative commerciali la cui necessità sia adeguatamente dimostrata. E' autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive, e, comunque, per un massimo di 15 giorni complessivi per il lancio di iniziative commerciali.

E' vietata la collocazione dei Palloni Frenati all'interno degli Ambiti n. 1 - n. 2.

Le condizioni di sicurezza dell'installazione saranno concordate con il Comune di Ragusa.

ART. 22

Altre Forme Pubblicitarie

In occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative, patrocinate da Enti pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, nonché in occasione di spettacoli viaggianti, ed in occasione di manifestazioni commerciali, la cui necessità sia adeguatamente dimostrata, sono autorizzabili altre Forme Pubblicitarie da concordare, di volta in volta, con il Comune di Ragusa, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche degli edifici circostanti. La durata della collocazione va concordata di volta in volta con il Comune di Ragusa.

ART. 23

Aree Delimitate per Manifestazioni

In occasione di manifestazioni artistiche, culturali, sportive e ricreative, patrocinate da Enti Pubblici, morali, Associazioni culturali, sportive, politiche e ricreative, è consentita la collocazione di Impianti per l'esercizio della pubblicità provvisoria, secondo un progetto complessivo, concordato con il Comune di Ragusa, ed unicamente all'interno dell'Area Delimitata sede della Manifestazione.

ART.23/bis

Pubblicità nei cantieri edili

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi e recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, in materiali opachi non cartacei anche illuminati in modo indiretto. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio e della recinzione.

E' consentita l'installazione sui ponteggi nei cantieri edili di gigantografie.

LA GIGANTOGRAFIA consiste in un elemento monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi ed è a questi opportunamente ancorato in occasione dei lavori edilizi. Sono previste due tipologie:

Gigantografia artistica. Riporta o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte o un'immagine ad alto contenuto artistico e può estendersi all'intera superficie dell'edificio oggetto dei lavori.

Gigantografia mista. Nella gigantografia artistica potrà inserirsi in maniera organica ed armonica con il contesto ambientale un messaggio pubblicitario. Tale messaggio pubblicitario dovrà essere posizionato nella parte inferiore della gigantografia e non potrà occupare una superficie superiore al 30% del totale della superficie.

La collocazione delle suddette gigantografie è consentita esclusivamente in occasione di lavori edilizi, per la durata dei lavori ed è soggetta alle condizioni e limitazioni sotto indicate.

Le domande per l'installazione di gigantografie su ponteggi devono essere accompagnate da un bozzetto riprodotto in adeguata scala le immagini previste. L'impatto scenico delle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento e ciò particolarmente in prossimità di luoghi con rilevanti pregi di carattere architettonico e/o naturalistico.

La superiore facoltà è data anche alle imprese appaltatrici di opere pubbliche.

ART.23/ter

Pubblicità su veicoli-Moving communication

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art.54 lettera g) del D.Lgs.285/92 e dell'art.203, comma II, lettera q), del D.P.R. n.495/392. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli al seguito di competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art.9 del Codice della Strada.

Tale disposizione integra quella contenuta all'art.27 del Regolamento Comunale sulla pubblicità approvato con deliberazione del C.C. n.16 del 2/3/1995.

CAPO III
PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 24

Campo di Attuazione

Le Pubbliche Affissioni devono effettuarsi esclusivamente all'interno dei centri abitati, in relazione alla quantità, alla collocazione prevista ed alla tipologia dell'impianto. E' vietata l'affissione di manifesti visibile dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico, sui muri e su altri supporti, diversi da quelli previsti dalle presenti Norme.

ART. 25

Superficie prevista per le Pubbliche Affissioni

La superficie complessiva per le pubbliche affissioni è dimensionata in non più di mq.5.000 di cui non più di mq.3.500 per le affissioni a contenuto commerciale.

Il 10% della superficie complessiva destinata alle affissioni va riservata ai sensi dell'art.20/bis del D. Lgs. n. 507/1993.

La rimanente superficie è destinata alle affissioni di carattere istituzionale dell'Ente o comunque prive di rilevanza economica.

Il presente articolo sostituisce e modifica precedenti disposizioni con essa incompatibili ed in particolare l'art.15, comma 3, del Regolamento adottato con deliberazione del C.C.n.16 del 2/3/1995.

ART. 26

Definizione e Tipologia dell'Impianto

L'impianto per le Pubbliche Affissioni è costituito da un Supporto e dall'Elemento Sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.

Il supporto, è un cartello in lamiera zincata con eventuali elementi di arredo urbano per completamento; la struttura portante è una struttura continua in profilati di metallo il cui colore è in funzione della finalità del messaggio da pubblicizzare. Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati:

SUPPORTO MONO O BIFACCIALE SU PALI. in lamiera zincata con eventuali elementi di arredo urbano per completamento, la cui destinazione può essere istituzionale o per finalità prive di rilevanza economica di cui all'art.20 del D.Lgs.n.507/1993, riservata ex art.20/bis del D.lgs.n.507/1993 e commerciale, sono ammessi i formati, 1,00 x 1,40, 1,40 x 1,00, 1,40 x 2,00, 2,00 x 1,40.

SUPPORTO MURALE SU PALI O ANCORATO A PARETE in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio) da collocare solo su muri ciechi con pali infissi a terra (con stivale pre installato) da poter consentire con facilità la rimozione immediata; la destinazione può essere istituzionale o per finalità prive di rilevanza economica di cui all'art.20 del D.Lgs.n.507/1993, riservata ex art.20/bis d.lgs.n.507/1993 e commerciale, sono ammessi i formati 1,00 x 1,40, 1,40 x 1,00, 1,40 x 2,00, 2,00 x 1,40.

SUPPORTO MURALE O SU PALI PER POSTERS. da collocare su muri ciechi o su piazzali, in fondo metallico sostenuto da pali in ferro o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno trattato, alluminio o vetroresina, è ammesso unicamente il formato 6,00 x 3,00.

SUPPORTO A TRESPOLO A PIANTA TRIANGOLARE.. in acciaio zincato o alluminio, su pali, con la possibilità di completamento per mezzo di panchine; la destinazione può essere esclusivamente commerciale, è ammesso unicamente il formato 1,40 x 2.00 x n. 3 facce.

ART. 27

Finalità dell'Impianto

La finalità a cui sono destinati gli impianti per le Pubbliche Affissioni possono essere istituzionali o comunque prive di rilevanza economica come previsto dall'art.20 e 20/bis del D.Lgs. n. 507/1993 e commerciali:

GLI IMPIANTI PER FINALITA' ISTITUZIONALE saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi gravante, e saranno collocati in prossimità di edifici pubblici, centri di quartiere, centri commerciali, luoghi di aggregazione. Gli impianti saranno caratterizzati dal colore grigio (canna fucile); sono autorizzabili le affissioni su supporti mono o bifacciali su pali, del formato 1,00 x 1,40,

1,40 x 1,00, 1,40 x 2,00, 2,00 x 1,40, nonché su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete, del formato 1,00 x 1,40, 1,40 x 1,00, 1,40 x 2,00, 2,00 x 1,40.

GLI IMPIANTI DESTINATI AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 20 e 20/bis DEL D.L.VO N. 507/1993 saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi gravante, e saranno ubicati per lo più in prossimità di chiese, edifici pubblici, centri di quartiere e luoghi di aggregazione; sono autorizzabili le affissioni su supporti mono o bifacciali su pali del formato 1,00 x 1,40, 1,40 x 2,00, 2,00 x 1,40, nonché su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorata a parete, del formato 1,00 x 1,40, 1,40 x 1,00, 1,40 x 2,00, 2,00 x 1,40.

GLI IMPIANTI PER FINALITA' COMMERCIALI saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi gravante, e saranno collocati in prossimità di centri commerciali e luoghi di aggregazione, nonché uniformemente all'interno del centro abitato. Gli Impianti saranno caratterizzati dal colore grigio; sono autorizzabili le affissioni su supporti mono e bifacciali, su pali, del formato 1,00 x 1,40, 1,40 x 2,00, 2,00 x 1,40 e 6,00 x 3,00, nonché su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete, del formato 1,40 x 1,00, 1,00 x 1,40, 1,40 x 2,00 e 2,00 x 1,40. Sono inoltre autorizzabili i Posters del formato 6,00 x 3,00 e supporti a trespolo a piante triangolare del formato 1,40 x 2,00 x n. 3 facce.

ART. 28

Modalità di esecuzione e prescrizioni ubicative

All'individuazione delle superficie, dei siti tramite Piano dettagliato di ubicazione degli impianti affissionistici si provvederà entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Entro lo stesso termine si provvederà alla individuazione delle modalità di gestione del servizio delle pubbliche affissioni con riferimento a quelle per finalità istituzionali o per finalità prive di rilevanza economica e quelle per finalità commerciali.

CAPO IV

NORME PARTICOLARI

ART. 29

Aree di Parcheggio

Nelle aree di parcheggio pubblico possono essere collocati cartelli pubblicitari non affissionistici. la cui superficie complessiva non superi il 5% dell'area. È comunque vietata l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari in corrispondenza degli accessi all'area di parcheggi.

ART. 30

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato per la violazione alle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs.15 novembre 1993, N. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica per ogni singolo impianto la sanzione da €. 206,58 a €.1.549,37.

Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato al trasgressore entro 150 giorni dall'accertamento della violazione.

Tali sanzioni non escludono l'applicazione di quelle previste dal D.Lgs. 285/92 per le violazioni alle norme del C.d.S ed del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.